

I CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ISCRIZIONE E CRITERI PER LA SCELTA DEL TEMPO SCUOLA NELLA PRIMARIA: INDICAZIONI OPERATIVE

“Le iscrizioni costituiscono, come noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati” (nota MIM 30 settembre 2022, n. 33071 - Iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024).

A tal fine il dirigente scolastico ha il compito di avviare una serie di procedure e di collaborazioni tra scuola, enti locali e uffici scolastici territoriali per predisporre in anticipo condizioni e forme di organizzazione in grado di assicurare a tutti i soggetti in obbligo di istruzione la piena fruizione del diritto allo studio.

Tra questi adempimenti, appare prioritario definire, annualmente e nell’ambito della singola istituzione scolastica, il limite massimo dei posti disponibili in relazione alle risorse dell’organico dell’autonomia e al numero e alla capienza delle aule e degli spazi a disposizione in base ai piani di utilizzo degli edifici scolastici.

Analogamente e in modo tempestivo (in coincidenza con la data di apertura delle iscrizioni: il 9/01/2023), allo scopo di integrare la finalità orientativa di ciascuna scuola, va pubblicato il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) che, in questa fase, rappresenta un essenziale strumento informativo e di comunicazione con le famiglie per supportare le loro scelte, rendendole maggiormente consapevoli e responsabili.

RICHIESTE IN ECCEDEXA

Criteri di precedenza per l’iscrizione

È precisa responsabilità del dirigente individuare il numero massimo di iscrizioni che sarà possibile accogliere nell’istituzione scolastica. Nell’ipotesi di richieste in eccedenza, sarà pertanto necessario, prima della loro acquisizione, che venga coinvolto il consiglio d’istituto per definire i criteri di precedenza per l’iscrizione da rendere pubblici sul sito, all’albo e nell’apposita sezione del modulo di iscrizione.

Detti criteri sono rimessi all’autonomia delle singole scuole per la loro definizione. Resta inteso che gli stessi e la loro graduazione devono essere non arbitrari, non contraddittori e non discriminatori. La nota sulle iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 indica, a puro titolo di esempio, la viciniorietà, particolari impegni lavorativi dei genitori e la provenienza dell’alunno dal medesimo istituto, mentre chiarisce che non devono costituire priorità la data di invio dell’iscrizione né gli

esiti di eventuali test di valutazione; suggerisce infine di individuare l'estrazione a sorte come *extrema ratio*.

Nella medesima nota ministeriale si sottolinea inoltre l'opportunità che il consiglio di istituto, prendendo in considerazione, nella propria delibera, il problema delle iscrizioni che pervengono in corso d'anno, approvi anche i criteri di precedenza nell'accoglimento delle suddette domande, *tenendo in particolare considerazione le situazioni emergenziali e quelle legate a trasferimenti per esigenze di servizio di particolari categorie, che spesso vengono disposti con preavvisi molto brevi e che non devono causare l'interruzione per gli alunni/studenti del diritto/dovere all'istruzione* (nota MIM punto 2.3).

Nella suddetta casistica è opportuno prevedere anche eventuali richieste provenienti da alunni stranieri di prima immigrazione, per i quali è importante il riferimento al relativo protocollo di accoglienza della scuola.

Criteri di precedenza per la scelta del tempo scuola

Nella scuola primaria si rinviene con frequenza anche la necessità di far fronte allo squilibrio numerico fra le richieste dei genitori relativamente al tempo scuola e la disponibilità di organico.

Il riferimento normativo per questo ordine di studi è il D.P.R. n. 89 del 2009 che ha disciplinato il riordino del primo ciclo di istruzione e della scuola dell'infanzia:

“L'orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria può variare in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie da 24 a 27 ore, estendendosi fino a 30 ore in base alla disponibilità di organico dei docenti. Per attivare una classe a 24 ore si deve raggiungere il numero minimo di 15 iscritti. Le famiglie possono chiedere anche il tempo pieno di 40 ore settimanali; esso viene autorizzato in base alla disponibilità dei posti, dell'organico dei docenti e dei servizi disponibili nella singola scuola.”

Le scelte rispetto al tempo scuola sono quindi affidate alle famiglie, ma vanno temperate alle disponibilità di organico. Nella maggior parte delle scuole si rilevano spesso situazioni problematiche per l'assegnazione al tempo “normale” o al tempo pieno. È quindi necessario che, in fase di presentazione dell'offerta formativa, sia chiarito alle famiglie che le loro richieste sono strettamente condizionate dall'approvazione della proposta di organico da parte dell'Ufficio scolastico territoriale.

La situazione è invece diversa nella scuola dell'infanzia, in cui il tempo normale comprende la mensa e si articola fra 40 e un massimo di 50 ore. Il cosiddetto tempo “ridotto” si attiva solo dietro specifica richiesta di almeno 18 famiglie.

Per l'individuazione di tali criteri è necessario che ogni scuola faccia riferimento alla specifica realtà territoriale e a eventuali accordi con l'ente locale di riferimento.

Si suggerisce a tal proposito di distinguere tra criteri di precedenza assoluta e altri che prevedono l'assegnazione di un punteggio utile alla formulazione di una graduatoria.

A titolo esemplificativo potrebbero essere individuati come criteri di precedenza assoluta:

- *Alunni in situazione di disabilità*
- *Presenza nel nucleo familiare di conviventi disabili in situazione di gravità (legge n. 104, art. 3, c. 3)*
- *Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali*
- *Alunni che ripetono la classe nella stessa tipologia di tempo scuola*

Come criteri da graduare con un punteggio, invece, potrebbero essere indicati:

- *Famiglia monogenitoriale*
- *Entrambi i genitori lavoratori*
- *Presenza nell'istituto di fratelli/sorelle che frequentano il medesimo tempo scuola*
- *Residenza o sede di lavoro di uno dei genitori nel territorio di riferimento*
- *Provenienza dalla scuola dell'infanzia del medesimo istituto.*

La nota ministeriale, a proposito della raccolta dei dati finalizzati all'applicazione dei criteri individuati, sottolinea la seguente rilevante necessità: *“Le istituzioni scolastiche, pertanto, avranno cura di valutare che i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell'iscrizione scolastica e che tale finalità possa essere validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola. A tale proposito, si richiama la Nota della scrivente Direzione generale del 1° aprile 2015, prot.n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti. Le richieste di informazioni finalizzate all'accoglimento delle domande di iscrizione o per l'attribuzione di precedenza o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa devono essere definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzia in maniera puntuale i motivi che rendono indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori. Le scuole forniscono l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento medesimo”.*

A completamento delle procedure in commento sarà cura del dirigente individuare un gruppo di lavoro (composto, per esempio, dal dirigente stesso, da un docente collaboratore e da un assistente amministrativo) incaricato della redazione delle graduatorie dopo il doveroso controllo della documentazione presentata dalle famiglie. Successivamente occorrerà procedere alla loro pubblicazione all'albo – non online per esigenze di *privacy* – con indicazione del solo punteggio finale, dandone comunicazione ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale nonché al personale con apposita circolare in cui siano indicati i tempi per la presentazione di eventuali reclami e della pubblicazione delle graduatorie definitive.